

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL
16.11.2022, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DEL COMPARTO**

tra

Il Comune di Villafranca Padovana, c.f 80016960280 con sede in Piazza Marconi n. 6 – Villafranca Padovana, (rappresentato da _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge);

e

il Comune di Camisano Vicentino (VI), CF. 80007050240, con sede in Piazza Umberto I, Camisano Vicentino (VI), rappresentato da _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Verificato che sulla presente convenzione non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in campo all'istruttoria né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto;

Premesso che

- l'art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 prevede la possibilità per le Amministrazioni del Comparto, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati e per periodi di tempo predeterminati, il personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso C.C.N.L. mediante convenzione, la quale definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- le parti hanno concordato che la futura dipendente del Comune di Camisano Vicentino, _____ effettui parte della prestazione lavorativa, 18 ore su 36 ore settimanali, presso l'Area III – Ufficio Tecnico e polizia locale del Comune di Villafranca Padovana per 3 giorni settimanale (indicativamente il giovedì, venerdì e sabato) dal 01 maggio 2025 al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabili avvalendosi del disposto di cui all'art. 23 del CCNL del comparto "Funzioni Locali" stipulato in data 16/11/2022;
- la dipendente _____, con comunicazione del _____, ha espresso il proprio assenso all'utilizzo in convenzione presso il Comune di Villafranca Padovana, ai sensi dell'art. 23 del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
- il Comune di Camisano Vicentino, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ed il Comune di Villafranca Padovana, con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ dando atto del consenso della lavoratrice, hanno stabilito di stipulare apposita Convenzione per l'utilizzo parziale dell'attività lavorativa, ex art. 23 del C.C.N.L. del 16 Novembre 2022, del dipendente _____ del Comune di Camisano Vicentino ed approvato il relativo schema di convenzione;

Tanto premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Camisano Vicentino da parte del Comune di Villafranca Padovana per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro obbligatorio.

Il presente documento è finalizzato al passaggio di consegne e alla continuità del servizio del Comune di Villafranca Padovana per la realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse di entrambi gli Enti.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022 e s.m.i..

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Camisano Vicentino acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, né tempo determinato, da parte del Comune di Villafranca Padovana di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed all'area di inquadramento della dipendente interessata.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Villafranca Padovana ha individuato nel dipendente _____ (di seguito dipendente) il personale da condividere tenendo conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza. La risorsa interessata è dipendente del Comune di Villafranca Padovana fino al 30/04/2025 e inquadrata nel profilo professionale di istruttore tecnico nell'area degli istruttori e trasferita per mobilità presso il Comune di Camisano Vicentino dal 01/05/2025. L'utilizzo di detta dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte della lavoratrice interessata, la quale ha in tal senso già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 – Decorrenza, durata e tempo di lavoro in assegnazione

La presente convenzione ha validità dal 01 maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

Il dipendente presterà servizio presso il Comune di Villafranca Padovana per 18 ore su 36 settimanali.

La prestazione lavorativa del dipendente sarà svolta indicativamente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare eccezionalmente la propria attività in modo diverso da quanto sopra stabilito, in accordo tra gli enti.

Le eventuali modifiche di orario funzionali al migliore svolgimento dell'attività potranno essere concordate tra i responsabili della struttura organizzativa dove presta servizio il lavoratore

Alla dipendente si applicano, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale e secondo le modalità adottate nelle Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La presente convenzione è prorogabile con atti espressi adottati da entrambe le Amministrazioni, previa acquisizione del consenso da parte della dipendente interessata.

Art. 4 – Gestione del rapporto di lavoro

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. Funzioni Locali vigente, il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato in convenzione sarà gestito dal Comune di Camisano Vicentino, a cui competerà pertanto l'adozione di tutti gli atti di gestione del proprio dipendente fino alla data di scadenza della presente convenzione, con le seguenti precisazioni.

Il dipendente, pur essendo nella dipendenza organica del comune di Camisano Vicentino, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ente di assegnazione,

nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Il Comune di Villafranca Padovana si farà carico degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro del dipendente assegnato in convenzione, quali: rilevazione presenze, fruizione ferie e permessi. I prospetti riepilogativi delle presenze/assenze, andranno comunicati al Comune di Camisano Vicentino.

In caso di assenza per malattia, il dipendente, oltre che dare comunicazione all'Ente di assegnazione, dovrà darne comunicazione, unitamente alla relativa documentazione, al comune di Camisano Vicentino.

La richiesta di utilizzo dei permessi che vanno ad incidere sul trattamento economico deve essere formulata dall'interessato all'Amministrazione Comunale di Camisano Vicentino previo parere del Comune di Villafranca Padovana.

Il dipendente in utilizzo presso il Comune di Villafranca Padovana continua a rimanere agli effetti giuridici ed economici, alle sole dipendenze dell'Amministrazione Comunale di Camisano Vicentino.

Qualora durante il periodo di servizio il dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio di procedimenti disciplinari, competente in merito è l'Amministrazione Comunale di Camisano Vicentino, la quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

Art.5 – Ripartizione delle spese

Per il periodo di validità della presente convenzione, il comune di Camisano Vicentino provvederà direttamente alla corresponsione delle competenze fondamentali nonché alla liquidazione degli oneri riflessi, alla dipendente

La spesa del suddetto dipendente, comprensiva di tutti gli emolumenti nonché dei relativi oneri, sarà anticipata dal comune di Camisano Vicentino e, successivamente, interamente rimborsata dal Comune di Villafranca Padovana, in ragione dell'orario di servizio prestato presso il Comune di destinazione.

Anche l'onere IRAP rimane a carico del Comune di Camisano Vicentino e sarà successivamente rimborsata dal comune di Villafranca Padovana.

Il Comune di Villafranca Padovana provvederà al rimborso a favore del Comune di Camisano Vicentino della spesa anticipata per il dipendente, previa presentazione di richiesta comprovante gli oneri sostenuti.

Ciascun Ente provvederà direttamente al pagamento al dipendente della quota di performance e di eventuali indennità correlate alle prestazioni rese, in proporzione alle ore di competenza, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal proprio contratto decentrato. Inoltre, ciascun Ente provvederà direttamente al pagamento di eventuali compensi per lavoro straordinario previamente autorizzati.

Art. 6– Modifica della convenzione

Non sono considerate modiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Art.7– Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta consensualmente tra le parti per sopravvenuti interessi organizzativi previo preavviso di almeno venti giorni solari, da trasmettere a mezzo di pec al protocollo comunale di ciascun Ente.

Rientra tra le cause organizzative legittimanti la risoluzione anticipata da parte del Comune di Villafranca Padovana anche l'eventualità in cui quest'ultimo riesca a reperire e assumere un istruttore tecnico in sostituzione di quello cessato per mobilità, prima della conclusione dell'anno 2025.

Ciascuna delle parti si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, per giustificati motivi organizzativi, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC al protocollo comunale, con un preavviso di centoventi giorni.

Art.8 – Clausole finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni firmatarie, con adozione, se e in quanto necessari, di atti da parte degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa vigente in materia.

La presente convenzione potrà essere modificata dalle parti a seguito di eventuali necessità che dovessero insorgere nel corso della sua validità.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il foro competente è quello di Padova.

Art.9 – Trattamento dati personali

Il Comune di Villafranca Padovana garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016. I dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio Personale del Comune di Villafranca Padovana e presso il Comune di Camisano Vicentino.

Il presente documento viene firmato digitalmente.

**PER IL COMUNE DI VILLAFRANCA
PADOVANA**

PER IL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
